CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

ORDINE DEL GIORNO n. 841

Oggetto: Prosecuzione del percorso di attuazione della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

Il Consiglio regionale

premesso che:

- la legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, recante «Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo», ha riordinato in un quadro organico la normativa regionale di settore, introducendo disposizioni volte a rafforzare la tutela del benessere animale, la prevenzione del randagismo e la responsabilizzazione dei proprietari e dei detentori;
- il provvedimento legislativo ha rappresentato il risultato di un articolato percorso di approfondimento e confronto, finalizzato ad aggiornare la disciplina regionale e a rispondere alle nuove esigenze di tutela degli animali d'affezione e di convivenza tra esseri umani e animali;

considerato che:

- tra le finalità qualificanti della legge, l'articolo 2 individua espressamente la promozione del possesso responsabile e di comportamenti idonei a garantire una convivenza rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;
- l'articolo 9 prevede programmi di informazione, sensibilizzazione ed educazione, individuando nella diffusione della cultura del possesso responsabile uno degli strumenti fondamentali per prevenire situazioni di rischio, promuovere la corretta gestione degli animali e favorire una maggiore consapevolezza da parte dei proprietari;

premesso che:

- la prevenzione delle aggressioni canine e la tutela dell'incolumità delle persone e degli stessi animali costituiscono aspetti rilevanti di una politica organica di benessere animale, da perseguire attraverso la responsabilizzazione dei detentori, la formazione e la collaborazione tra istituzioni, servizi veterinari e soggetti con competenze specifiche;
- la piena efficacia della disciplina regionale richiede un'attuazione concreta e coordinata delle disposizioni previste, anche attraverso l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari e il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e associativi interessati;

premesso altresì che:

- l'articolo 38 della legge regionale n. 16/2024 demanda alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, l'adozione del regolamento

attuativo, destinato a disciplinare diversi aspetti operativi della normativa, tra cui le aree di sgambamento, il trasporto degli animali, la disciplina dei cimiteri per animali d'affezione, gli interventi di controllo del randagismo felino e gli aspetti relativi ai canili e ai rifugi;
- l'articolo 39 prevede, inoltre, una periodica rendicontazione al Consiglio regionale in merito alle modalità di attuazione della legge, ai risultati conseguiti e alle eventuali criticità emerse, allo scopo di consentire una valutazione dell'efficacia degli interventi e l'individuazione degli eventuali correttivi necessari;

ritenuto che:
- sia opportuno dare continuità al percorso legislativo avviato con la legge regionale n. 16/2024, consolidandone gli obiettivi e favorendo la piena realizzazione degli interventi previsti;
- sia necessario proseguire e rafforzare le iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del possesso responsabile, attribuendo particolare attenzione alla prevenzione, all'informazione e alla formazione dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione;
- risulti altresì importante assicurare un monitoraggio costante dello stato di attuazione della normativa, valorizzando il contributo del Garante regionale per i diritti degli animali e favorendo il confronto con gli enti locali, i servizi veterinari, gli operatori del settore e le associazioni impegnate nella tutela animale;

ricordato che:
- in Piemonte è stato avviato il progetto «Casa sicura», finalizzato a consentire alle donne vittime di violenza domestica, con o senza figli minori, di trovare accoglienza nelle case rifugio insieme ai propri animali d'affezione;
- la presenza di un animale può rappresentare un importante sostegno emotivo per le vittime di violenza e la preoccupazione per il suo destino può costituire un ostacolo alla scelta di allontanarsi dalla persona maltrattante e di accedere alle strutture di protezione;
- risulta pertanto importante favorire soluzioni che consentano l'accoglienza congiunta delle vittime di violenza e dei loro animali, attraverso adeguati protocolli di sicurezza, specifiche modalità di gestione degli animali e un eventuale sostegno economico alle strutture ospitanti, nel rispetto delle esigenze di tutti gli ospiti;

impegna la Giunta regionale

- a dare continuità al percorso di attuazione della legge regionale 9 aprile 2024, n. 16, promuovendo il completamento degli interventi previsti e verificando lo stato di adozione degli atti attuativi necessari, con particolare riferimento al regolamento di cui all'articolo 38;
- a proseguire e rafforzare, nell'ambito delle competenze regionali e in collaborazione con i soggetti interessati, le iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione previste dall'articolo 9, con particolare riguardo alla diffusione della cultura del possesso responsabile e alla prevenzione delle aggressioni canine;
- a promuovere il monitoraggio dello stato di attuazione della legge, delle eventuali criticità applicative e dei risultati conseguiti, anche ai fini della rendicontazione prevista dall'articolo 39 e dell'eventuale individuazione di interventi migliorativi, nel rispetto delle finalità e dei principi della normativa vigente;
- a sviluppare e potenziare il progetto «Casa sicura», favorendo, in collaborazione con i soggetti competenti, l'accoglienza delle donne vittime di violenza domestica

insieme ai propri animali d’affezione, anche attraverso la definizione di protocolli operativi e la valutazione di adeguate forme di sostegno alle strutture ospitanti.

---==oOo==---

Testo del documento votato e approvato all’unanimità dei partecipanti al voto nell'adunanza consiliare del 3 novembre 2026